

Associazione di Promozione Sociale “Kan Yu”

STATUTO dell'Associazione di Promozione Sociale KAN YU

Titolo I - Natura e finalità dell'Associazione

Art. 1 (Natura)

È costituita ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383, della legge regionale 24 dicembre 2004, n.30, del regolamento regionale 20 ottobre 2005, n.1 e successive modifiche l'associazione di promozione sociale denominata “**Kan Yu**”. Kan Yu è una libera Associazione che assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale) che ne costituisce peculiare segno distintivo. L'associazione ha sede presso la presidente Signora Luna Rossi in via Verbano 56, 21010 Montegrino Valtravaglia (VA) e presso Stefano Vettori Frazione Gorra 66, 12041 Bene Vagienna (CN). L'Associazione, che è indipendente, apolitica e aconfessionale, opera senza limitazioni di durata.

I contenuti culturali messi a disposizione da Creative Feng Shui di Stefano Vettori restano di proprietà di Creative Feng Shui (così come gli obiettivi raggiunti mediante l'associazione come ad esempio accreditamenti dei corsi o riconoscimenti statali o burocratici di ogni genere ottenuti per i singoli corsi o per le figure professionali sostenute dall'associazione).

Art. 2 (Finalità)

L'Associazione non persegue fini di lucro e si propone come finalità di utilità sociale la promozione di attività volte alla crescita personale e alla promozione, diffusione, sviluppo e ricerca nell'ambito del Feng Shui autentico e di tutte le altre discipline olistiche e/o orientali ad esso complementari o utili allo sviluppo della disciplina. Per meglio perseguire le proprie finalità, l'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione.

Art. 3 (Attività istituzionali)

“Kan Yu” è una libera Associazione che, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo precedente, svolge attività di utilità sociale organizzando ogni tipo di manifestazione, anche a pagamento, volta alla formazione personale, del riconoscimento istituzionale della figura professionale dell'esperto e consulente di Feng Shui e diffusione della disciplina e/o discipline correlate nello spirito della L 4/2013. Si prefigge lo scopo di:

- a) sostenere e aiutare in ogni modo lo sviluppo del Feng Shui autentico e delle discipline a esso correlate o affini; attraverso la formazione di esperti, la ricerca e la divulgazione;
- b) sostenere e aiutare le attività di ricerca e di sviluppo condotte del Dr. Stefano Vettori e/o di Luna Rossi, sotto la loro direzione;
- c) sostenere ogni altra attività di ricerca, rilevazione, studio, raccolta, coordinamento ed elaborazione di informazioni e dati in linea con le finalità associative;
- d) favorire e sostenere ogni attività di diffusione del Feng Shui autentico e delle discipline a esso correlate o affini, nonché favorire il relativo passaggio di informazioni corrette e preventivamente approvate, anche compiuto da terzi interessati, tramite ogni mezzo di informazione (Internet, stampa, radio, televisione) o direttamente tramite la pubblicazione di newsletter, testi didattici, testi divulgativi o informativi, articoli, saggi, e- book, manuali, interviste, etc.; promuovere, coordinare e valorizzare iniziative a carattere nazionale e internazionale, volte alla valorizzazione e diffusione del Feng Shui autentico e delle discipline ad

esso correlate o affini , in campo legislativo, professionale, culturale, e amministrativo, di interesse o di vantaggio per l' "operatore olistico specializzato in Feng Shui"; norme del caso;

e) favorire la diffusione del Feng Shui autentico e delle discipline a esso correlate o affini tramite l'organizzazione e/o la partecipazione a eventi, manifestazioni, fiere, convegni, seminari, meeting, workshop, conferenze, con finalità divulgative;

f) favorire l'applicazione del Feng Shui autentico e delle discipline a esso correlate o affini a livello residenziale, lavorativo, aziendale, urbanistico, di progettazione del paesaggio e in tutti gli ambiti afferenti;

g) favorire e patrocinare l'organizzazione di corsi, workshop, corsi di formazione o di aggiornamento, etc. che abbiano lo scopo di diffondere il Feng Shui autentico e delle discipline a esso correlate o affini;

h) promuovere iniziative al fine del riconoscimento legale dell'iter formativo e della figura professionale dell' "operatore olistico specializzato in Feng Shui" (o di una denominazione equivalente), adeguandosi alle normative nazionali, comunitarie e internazionali; partecipazione all'elaborazione delle norme UNI;

i) sviluppare un centro di documentazione scientifica allo scopo di documentare l'efficacia del Feng Shui autentico e delle discipline a esso correlate o affini dal punto di vista del benessere e della qualità della vita;

j) stipulare contratti e concludere accordi finalizzati agli scopi dell'associazione con autorità, società, enti e organismi pubblici e privati, associazioni professionali ed interprofessionali, sindacati, ordini professionali, sia in sede nazionale che internazionale;

k) favorire un maggior contatto tra uomo e Natura; favorire la diffusione di comportamenti ecocompatibili ed ecosolidali; favorire il processo di ritorno verso la Natura; favorire la 'presa di coscienza' individuale sulla necessità di un cambiamento nel rapporto Uomo-Natura, verso un nuovo paradigma olistico e rispettoso di tutti gli esseri viventi; promuovere iniziative atte a proteggere e preservare la Natura; collaborare con altri enti o associazioni in tale senso;

l) studiare e svolgere attività di ricerca (anche sul campo), comparazione e verifica relative alle differenti strutture interpretative della Natura e delle forze naturali, che si trovano nei sistemi filosofici, energetici, sciamanici, morali, etici, religiosi appartenenti alle varie culture (antiche e moderne) presenti sul pianeta; valutare la loro efficacia e possibilità di integrazione con il Feng Shui autentico e delle discipline ad esso correlate o affini.

In particolare l'Associazione promuove attività e corsi di formazione quali: promozione di attività volte alla crescita personale e all' auto-aiuto, e professionale rivolte ai professionisti del settore dell'architettura, costruzioni e benessere ambientale quali corsi di Feng Shui, filosofia e metafisica cinese, pratiche marziali, meditative e psicofisiche, astrologia cinese, crescita e sviluppo personale. Per tali fini l'associazione potrà instaurare rapporti e interscambi con Enti, Università, Pubbliche Amministrazioni Nazionali e Internazionali, e promuovere iniziative e/o collaborazioni utili a realizzare gli scopi dell'Associazione. L'Associazione può aderire a Organizzazioni e Associazioni Nazionali e Internazionali, anche interdisciplinari, che perseguano scopi analoghi o complementari ai propri;

TITOLO II - GLI ASSOCIATI

Art. 4 (Definizione)

Tutte le persone fisiche (senza distinzione di sesso, razza, idee e religione) e le persone giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione acquistano la qualità di Associato, con l'accoglimento, da parte del Consiglio Direttivo, della domanda presentata allo stesso C.D. e con il versamento della quota associativa annuale determinata dal medesimo C.D. e proposta all'Assemblea. Gli Associati compongono, con voto deliberativo, l'Assemblea. Le persone giuridiche partecipano alla vita associativa per il tramite del loro legale rappresentante o di persona da questo delegata. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della qualità di Associato e della quota associativa.

Art. 5 (Diritti e obblighi degli Associati)

A tutti gli Associati sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi e doveri. In particolare, tutti gli Associati:

- a) possono essere eletti alle cariche associative;
- b) hanno diritto di voto, anche per delega, nell'Assemblea;
- c) hanno diritto, ovvero sono tenuti, a prestare l'opera preventivamente concordata;
- d) hanno diritto a recedere dall'appartenenza all'Associazione, senza poter pretendere restituzione di quote;
- e) sono tenuti a rispettare il presente Statuto e a versare la quota associativa annuale inizialmente deliberata in € 50,00.
- f) non possono, senza il consenso del Consiglio Direttivo, cedere i materiali informativi e culturali messi a loro disposizione come servizio associativo a soggetti esterni all'Associazione che ne facciano un utilizzo editoriale, didattico o commerciale.

Art. 6 (Perdita della qualità di Associato)

La perdita della qualità di Associato avviene per:

- a) dimissioni volontarie;
- b) mancato versamento della quota associativa annuale;
- c) decesso;
- d) indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo, anche su indicazione del Collegio dei Probiviri quando istituito, previa contestazione in contraddittorio con l'Associato;
- e) inosservanza delle norme del presente statuto e dei regolamenti emanati, intendendo con questi anche i regolamenti derivanti dall'adesione dell'Ente ad altre associazioni, autorità, società, enti e organismi pubblici e privati, associazioni (non professionali, professionali ed interprofessionali), sindacati, ordini professionali, sia in sede nazionale che internazionale.

Titolo III - Disposizioni Economico – Finanziarie

Art. 7 (Entità e amministrazione del patrimonio)

L'Associazione dispone di un fondo comune che sarà costituito da beni mobili e immobili. Il patrimonio potrà essere incrementato dai beni mobili e immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo. Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore e ottenerne un'efficacia adeguata.

Art. 8 (Entrate dell'Associazione)

Per i fini istituzionali l'Associazione disporrà delle seguenti entrate:

- a) le rendite del patrimonio;
- b) gli utili, i proventi e ogni altro introito derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali;
- c) i contributi dello Stato, di enti pubblici e privati, di persone fisiche;
- d) le oblazioni, i legati, le eredità, le donazioni e ogni altro introito che non siano espressamente destinati a incrementare il patrimonio;
- e) i corrispettivi specifici derivanti da attività istituzionali svolte a favore dei membri o da altre attività utili a meglio realizzare e sostenere le finalità associative;
- f) i proventi eventualmente conseguiti in occasione di manifestazioni culturali;
- g) i proventi eventualmente conseguiti dalla pubblicazione e/o vendita di testi, riviste, materiali didattici o informativi, tesi, testi di ricerca, manuali, e- book e simili;

h) i proventi eventualmente conseguiti da consulenze, corsi di formazione o aggiornamento, workshop, convegni, congressi, e altre attività al pubblico offerte agli enti pubblici e privati;

i) le quote annuali associative.

In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali possono essere distribuiti o divisi fra gli Associati; l'eventuale avanzo di gestione viene obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 9 (Durata dell'esercizio finanziario e approvazione dei bilanci)

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci sono approvati dall'Assemblea entro i termini previsti dal successivo articolo 12 comma 1°. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Titolo IV - Organi dell'Associazione

Art. 10 (Organi)

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

Secondo la dimensione che si potrà raggiungere si costituiranno il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori Dei Conti.

Capo I - L'Assemblea degli Associati

Art. 11 (Composizione)

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli Associati, che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. L'Associato può delegare un altro Associato a rappresentarlo in Assemblea. Ciascun Associato non può rappresentare più di cinque Associati.

Art. 12 (Compiti)

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria per approvare il bilancio preventivo e il programma delle attività dell'Associazione; per approvare il bilancio consuntivo. Elege i membri del Consiglio Direttivo. Si riunisce in sede straordinaria:

- per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- per modificare lo Statuto;
- quando se ne ravvisi la necessità o ne facciano richiesta motivata almeno un quinto degli Associati.

Ratifica le proposte del Consiglio Direttivo in relazione ai regolamenti proposti per una migliore conduzione della vita associativa.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli Associati; in seconda convocazione, anche nella stessa giornata della prima convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Salvo che non sia diversamente stabilito da disposizioni legislative o dal presente Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, in cui deve essere precisato l'ordine del giorno.

La convocazione deve avvenire, mediante invio di e-mail, lettera, pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione e affissione dell'avviso in maniera visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative, almeno dieci giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima.

La partecipazione può avvenire anche a distanza per via telematica purché il Presidente sia in grado di accertarne la presenza.

Capo II - Il Consiglio Direttivo

Art. 13 (Composizione e nomina)

Il Consiglio direttivo è composto da tre a cinque membri eletti fra gli Associati dall'Assemblea. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere il Consiglio Direttivo coopta tra i soci il suo successore con un altro Associato il quale resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo e potrà essere riconfermato, notificando alla prima successiva occasione utile. La funzione di consigliere è svolta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate e autorizzate o ratificate dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 (Decadenza e obblighi dei consiglieri)

Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile. Decade dalla carica di consigliere chi, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo.

Ciascun consigliere, avuta notizia della causa di decadenza, può richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio Direttivo, cui spetta pronunciare la decadenza, previa contestazione scritta dei motivi all'interessato. Nel caso in cui una causa di decadenza colpisca il Presidente, la richiesta di cui al comma precedente è rivolta al Vice Presidente, che eserciterà i poteri spettanti, ai sensi del comma precedente, al Presidente. I consiglieri svolgono i loro compiti nell'esclusivo interesse dell'Associazione.

Art. 15 (Compiti)

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente e occorrendo un segretario e un tesoriere. Al Consiglio Direttivo spetta l'ordinaria e la straordinaria amministrazione e si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno due consiglieri.

Il Consiglio Direttivo determina l'importo della quota annuale associativa; accoglie le domande di ammissione dei nuovi Associati a suo insindacabile giudizio, senza l'obbligo di rendere nota la motivazione in caso di rifiuto; I dati personali contenuti nella domanda di ammissione possono essere utilizzati dall'Associazione solo a fini di legge e per informare gli interessati delle attività associative, mentre non possono essere ceduti a scopo commerciale. Responsabile della gestione dei dati è il membro del Consiglio Direttivo con la responsabilità di Segretario-Tesoriere dell'Associazione.

Delibera la perdita della qualità di Associato, quando ne accerti la morosità, o ne dichiari l'indegnità.

Il Consiglio Direttivo predispose il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, nonché il programma delle attività dell'Associazione che sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente alcune sue funzioni. Il Consiglio Direttivo nomina o incarica soci o terzi per l'espletamento di funzioni necessarie all'attività associativa.

Art. 16 (Convocazione e validità delle sedute)

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente alla quale deve essere allegato l'ordine del giorno. La convocazione deve avvenire, mediante invio di e-mail, lettera cartacea, pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione e affissione dell'avviso in maniera visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative, almeno dieci giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri. La loro presenza può avvenire anche a distanza per via telematica purché il Presidente sia in grado di accertarne la presenza.

Il Presidente dirige i lavori del Consiglio Direttivo, dei quali vengono redatti verbali, trascritti, a cura di un Consigliere all'uopo nominato dal Presidente, su appositi registri regolarmente numerati.

Salvo che non sia diversamente previsto da vigenti disposizioni di legge o dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Capo III - Il Presidente

Art. 17 (Elezione)

Il Consiglio Direttivo elegge, fra i consiglieri, a maggioranza dei presenti, il Presidente e il Vice Presidente, e le altre figure istituzionali che durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo, previa tempestiva sostituzione ai sensi del terzo comma del precedente articolo 13, è convocato dal Vice Presidente al fine di eleggere, nei modi indicati dal primo comma del presente articolo, un nuovo Presidente, che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Art. 18 (Compiti)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che sono deliberati dal Consiglio Direttivo. Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto promuovendone la riforma qualora necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati curando l'esecuzione delle relative deliberazioni e adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione. Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

Titolo V - Scioglimento dell'Associazione

Art. 19 (Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione, proposto dal Consiglio Direttivo, è deliberato dall'Assemblea degli Associati, con la maggioranza dei tre quarti degli Associati in prima convocazione; in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti. Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto a altra Associazione con finalità simili o a fini di pubblica utilità. In ogni caso i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli Associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

Titolo VI - Disposizioni finali

Art. 20 (Modifica dello Statuto)

Il presente Statuto è modificato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea degli Associati, con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione; in seconda convocazione qualsiasi il numero dei presenti.

Art. 21 (Rinvio a disposizioni vigenti)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.